



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9219 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesca Guiot Font, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Russo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito Terr per la
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

D.M. 374/2019 nella parte in cui non consente alla ricorrente - nella qualità di
docente abilitata transitoriamente inserita nella IV fascia delle graduatorie ad
esaurimento nelle more dell'avvio della procedura di aggiornamento delle stesse - il

passaggio nella corrispondente III Fascia in occasione del suddetto aggiornamento valido per il triennio 2019-2022. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

D.M. 374/2019 nella parte in cui non consente alla ricorrente - nella qualità di docente abilitata transitoriamente inserita nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento nelle more dell'avvio della procedura di aggiornamento delle stesse - il passaggio nella corrispondente III Fascia in occasione del suddetto aggiornamento valido per il triennio 2019-2022.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GUIOT FONT FRANCESCA il 19\10\2019 :

Declaratoria del del diritto del ricorrente, nella qualità di docente abilitato transitoriamente inseriti nella IV Fascia delle graduatorie a esaurimento -
Graduatorie ad Esaurimento (III Fascia) di Brescia

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza cautelare in

considerazione dell'idoneità dell'eventuale accoglimento ad incidere sulla posizione di altri individui non chiamati in giudizio e che presentano un pregiudizio astratto analogo a quello rappresentato dalla ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO